

## IVA

---

### ***Interpello anche per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane***

di **Marco Peirola**

Il DLgs. n. 156/2015 ha dettato le disposizioni di revisione della disciplina **dell'interpello tributario**, entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

In linea con quanto indicato nella **circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 21 del 23 dicembre 2015**, la successiva **circolare n. 2 del 29 gennaio 2016** ha ribadito che l'esercizio del diritto d'interpello, così come regolato dall'art. 11 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), **non è applicabile per le risorse proprie dell'Unione europea**, oggetto di specifica disciplina comunitaria, per le quali si applicano le speciali procedure previste dal Codice doganale comunitario e dal relativo Regolamento di attuazione.

La nuova disciplina, **applicabile anche ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane che non costituiscono risorse proprie**, contempla quattro diverse tipologie di interpello, ossia l'interpello ordinario, l'interpello probatorio, l'interpello antiabuso e l'interpello disapplicativo, per i quali l'Ufficio competente risponde **entro 90 giorni** (in caso di interpello ordinario), ovvero **entro 120 giorni** (nei casi di interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo) decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza.

La risposta all'istanza di interpello, scritta e motivata, **vincola ogni organo dell'Amministrazione**, quindi non solo gli uffici dell'Agenzia delle Dogane, ma anche quelli dell'Agenzia delle Entrate, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente ed è prevista la **nullità di qualsiasi atto**, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, **emesso in difformità dalla risposta**.

Il **silenzio** equivale a condivisione, con l'effetto che limitatamente alla questione oggetto di interpello sono nulli eventuali atti amministrativi - anche a contenuto impositivo o sanzionatorio - emanati in difformità dalla **soluzione prospettata dal contribuente**, consolidatasi per effetto del **silenzio assenso**.

In ordine ai

**soggetti legittimati a presentare le istanze di interpello** ed ai presupposti, l'art. 2 del DLgs. n. 156/2015 dispone che possono presentare istanza di interpello i contribuenti, i soggetti anche non residenti nonché coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie. Per tutti i suddetti soggetti resta, comunque, fermo il requisito della riferibilità dell'istanza a

**casi concreti e personali** (non a mere ipotesi),

**riconducibili direttamente alla sfera di interesse del soggetto istante.** Non possono, invece, presentare istanza di interpello le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i soggetti portatori di interessi diffusi allorché l'istanza è riferibile ai propri associati, iscritti o rappresentati.

L'istanza deve essere

**presentata prima della scadenza dei termini** per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o, comunque, connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. Il requisito della

**preventività** è richiesto senza eccezioni per tutti i tipi di interpello e la sua mancanza costituisce causa di inammissibilità dell'istanza stessa. Resta inteso che il contribuente può produrre l'istanza di interpello soltanto

**prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari**, non essendo consentito l'interpello a posteriori in chiave di verifica dell'atto giuridico già compiuto e/o del comportamento tenuto.

L'art. 3 del DLgs. n. 156/2015 definisce il

**contenuto delle istanze** ed, in proposito, è previsto che il contribuente deve allegare

**copia** della documentazione non in possesso dell'Amministrazione, rilevante ai fini della risposta, oltre agli eventuali accertamenti di natura tecnica non di competenza dell'Amministrazione. Qualora l'istanza faccia riferimento a documenti rilevanti per la risposta non allegati in copia perché già in possesso dell'Amministrazione, il contribuente deve indicare gli

**estremi degli atti** affinché l'Ufficio competente possa ottenerne la disponibilità ai fini dell'esame istruttorio.

In merito al

**coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso**, l'art. 6 del DLgs. n. 156/2015 stabilisce che le risposte alle istanze di interpello

**non sono impugnabili**, salvo quelle relative all'interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo. A tale riguardo, la circolare n. 2/D/2016 ha ritenuto utile richiamare quanto contenuto nella Relazione illustrativa al provvedimento in esame, ove viene precisato che “

*l'impugnazione differita, essendo configurata dal legislatore come facoltà e non obbligo del contribuente, non comporta alcuna preclusione in ordine alla contestazione in giudizio delle argomentazioni contenute nella risposta all'interpello (tendenzialmente confluite nell'atto*

*impositivo) anche in assenza di una espressa impugnazione del parere in sede di ricorso avverso l'atto".*

In caso di

**interpello disapplicativo**, riferibile a norme tributarie che hanno l'effetto di contrastare comportamenti elusivi, sono previste modalità particolari per l'eventuale emanazione degli atti di accertamento anche con riferimento al  
**diritto del contribuente di essere ascoltato prima dell'emanazione dell'atto.**

*Per approfondire le problematiche relative all'Iva nei rapporti con l'estero vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*